

(N. 2549)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1967

Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — La diuturna ed incessante lotta che le Forze di polizia conducono, a volte a prezzo della vita, nei confronti della delinquenza sempre più agguerrita ed organizzata, comporta, come primo doveroso riconoscimento a favore di chi si immola per la sicurezza della società, l'adeguamento delle somme in atto corrisposte alle famiglie di coloro che cadono vittime del dovere o comunque in attività di servizio.

Tali somme a causa della svalutazione monetaria sono oggi divenute irrisorie o comunque inadeguate.

Pertanto con l'unito disegno di legge si provvede ad una congrua rivalutazione della speciale elargizione corrisposta alle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti

vittime del dovere, nonché del contributo funerario per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.

Circa il primo dei suddetti benefici occorre rammentare che l'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, istituì un apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali della regia guardia e dei carabinieri, degli agenti investigativi delle regie guardie e dei carabinieri vittime del dovere.

Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 181, e da ultimo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836,

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, che aggiornò come segue la misura delle accennate elargizioni: lire 500 mila per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza ed ufficiali delle Forze armate di polizia, lire 400.000 e 300.000 rispettivamente per le famiglie dei sottufficiali e dei militari di truppa delle stesse Forze armate di polizia.

Si rende ormai indispensabile una rivalutazione di tali elargizioni — oltre che per adempiere ad un dovere morale — al fine anche di assicurare ai congiunti superstiti la possibilità di disporre, nelle more del trattamento pensionistico privilegiato indiretto, di una somma che dia loro una certa tranquillità economica in un momento così delicato e precario per il nucleo familiare.

A ciò si provvede con l'articolo 1 del provvedimento il quale dispone altresì, trattandosi di un doveroso riconoscimento a favore di coloro che, a prescindere dalla qualifica e dal grado rivestito, hanno sacrificato la loro vita per il pubblico bene, che l'elargizione abbia un ammontare eguale per tutti.

Inoltre con il secondo comma dello stesso articolo 1 si dispone l'estensione della elargizione a favore delle famiglie delle appartenenti alla polizia femminile.

Ciò in ossequio alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che oltre a conferire alle ispettrici di polizia le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza ed alle assistenti di polizia le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, ha attribuito a tali categorie di personale, compiti e funzioni in gran parte pari a quelli dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza.

Quanto al contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività

di servizio, esso è previsto per le guardie dal secondo comma dell'articolo 286 del regolamento del Corpo stesso approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ed attualmente stabilito in lire 8.000, con estensione ai sottufficiali e graduati in base al decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134.

Al riguardo si fa presente che l'assegno corrisposto dall'ENPAS, dietro documentata istanza da parte degli interessati, non può ritenersi equivalente all'assegno funerario di cui trattasi, il quale viene concesso d'ufficio all'atto del decesso con lo scopo prevalente di far fronte, seppure in parte, alle spese necessarie per le onoranze funebri.

È poi da tener presente che l'Amministrazione militare, in caso di decesso di un militare dell'Esercito in attività di servizio, corrisponde per i funerali lire 30.000 elevabili a lire 50.000 in caso di trasporto della salma al paese d'origine.

Pertanto con l'articolo 2 del disegno di legge il contributo funerario in favore dei familiari del suddetto personale militare di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio viene elevato a lire 30.000.

Tale contributo viene esteso con il secondo comma dello stesso articolo 2 ai funzionari di pubblica sicurezza, alle ispettrici e alle assistenti di polizia ed agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Poichè il disegno di legge, così come è stato formulato, non prevede decorrenza retroattiva, non si è ritenuto, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, di dovere indicare i mezzi di copertura dell'eventuale maggiore onere, atteso che tale onere si quantificherà soltanto al momento non determinabile del verificarsi degli eventi peraltro aleatori che richiederanno gli interventi previsti dallo stesso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Art. 2.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevato a lire 30.000.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.